

artt. 8, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali.

- 2) La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 2003

nelle cause riunite da C-34/01 a C-38/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte Suprema di Cassazione): Enirisorse SpA contro Ministero delle Finanze (¹)

(Imprese pubbliche — Trasferimento verso imprese pubbliche di una parte di una tassa portuale versata allo Stato — Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Aiuto concesso da uno Stato — Tassa di effetto equivalente — Imposizione interna — Libera circolazione delle merci)

(2004/C 21/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti da C-34/01 a C-38/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte Suprema di Cassazione nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Enirisorse SpA e Ministero delle Finanze, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE), 13 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE), 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, D.A.O. Edward e

S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 27 novembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Una misura mediante la quale uno Stato membro devolve ad un'impresa pubblica una rilevante quota di un tributo, quale la tassa portuale controversa nelle cause principali, deve essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), in quanto incide sugli scambi tra Stati membri, qualora:

- la devoluzione del tributo non sia connessa ad una missione di servizio pubblico chiaramente definita, e/o
- il calcolo della compensazione che si asserisce necessaria allo svolgimento della detta missione non sia stato effettuato sulla base di parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che tale compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa pubblica interessata rispetto a imprese concorrenti.

Non solo la devoluzione di una parte del tributo all'impresa pubblica, ma anche la riscossione in capo agli utenti della parte corrispondente all'importo così attribuito possono costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. In mancanza di notifica di tale aiuto, spetta al giudice nazionale prendere tutti i provvedimenti necessari, in conformità del suo diritto nazionale, per impedire sia la devoluzione di una parte del tributo alle imprese beneficiarie sia la riscossione dello stesso.

Il carattere eventualmente illegittimo della riscossione e della devoluzione della tassa portuale riguarda solamente la parte del gettito del tributo devoluta all'impresa pubblica e non riguarda il tributo nella sua interezza.

- 2) Un tributo quale la tassa portuale controversa nelle cause principali costituisce un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) che non rientra nella sfera di applicazione degli artt. 12 e 30 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 25 CE e 28 CE). In mancanza di qualsiasi discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri, la misura mediante la quale uno Stato membro prevede la riscossione di tale tributo e la devoluzione di una quota rilevante del gettito dello stesso ad un'impresa pubblica, senza che all'importo così attribuito corrisponda un servizio effettivamente reso da quest'ultima, non viola le disposizioni del citato art. 95.

(¹) GU C 79 del 10.03.2001.